

Adunanza del 1° Febbraio 1917

Presiede il Presidente Stringher. Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, i componenti: Consiglieri Verardo e Benducci; il Vice Direttore Generale Scadnik in sostituzione del Direttore Generale, ammalato; ed il Consigliere Rodrini quale segretario del Consiglio di Amministrazione.

1) Abbonamenti ferroviari per gli Agenti dello Istituto.

Il Vice Direttore Generale dà ragguagli intorno al risultato delle pratiche fatte presso l'onorevole Ministro dei Trasporti per ottenere che fossero tenute in benevola considerazione le esigenze dello Istituto nei riguardi delle gravi limitazioni apportate di recente al rilascio degli abbonamenti ferroviari. Og

Per ora si è già ottenuto che le ultime disposizioni in consiglio gli abbonamenti per gli Agenti dello Istituto, ciò che renderà possibile il necessario movimento degli Agenti viaggianti e degli Agenti Generali che hanno assunto l'impegno di viaggiare personalmente, ma si faranno pratiche ulteriori

per ottenere o la estensione del provvedimento già adottato o speciali nuove disposizioni a favore degli Ispettori dello Istituto.

---

## 2) Produzione

Il Vice Direttore Generale riferisce che la produzione presentata nel mese di Gennaio scorso, secondo le registrazioni fatte a tutto il giorno 29, ascende ad oltre sette milioni e mezzo di capitali assicurati. Il risultato può considerarsi a bastanza soddisfacente, tanto più che alcuni Agenti Generali hanno iniziato a mese già inoltrato il lavoro della nuova gestione.

---

## 3) Vertenza giudiziaria Umberto Tadini

Il Direttore Generale ricorda come nel 1913, il signor Umberto Tadini, impiegato della Tutelar, non avendo potuto ottenere di essere assunto in servizio presso l'Istituto, iniziò causa contro l'Istituto stesso. In seguito, essendosi il Tadini dichiarato disposto ad abbandonare la causa, venne assunto in qualità di assistente. E in tale qualità rimase, nonostante le premure fatte per passare ordinario, sino

al novembre 1916, cioè quando venne, con la sua classe, richiamato alle armi.

In seguito a tal richiamo l'Istituto, conforme alle deliberazioni del Consiglio del 15 maggio 1915, voleva corrispondere al Cudini il pagamento di una mensilità di stipendio. Ma il Cudini in base al Decreto luogotenenziale 1 maggio 1916 N. 490, riguardante il trattamento degli impiegati di aziende private richiamati alle armi, rivolgevasi alla Commissione Arbitrale con detto decreto costituita, per ottenere, il pagamento dello stipendio, anche durante il richiamo alle armi e, soprattutto, la conservazione del posto.

La Commissione con sua decisione 31 dicembre 1916 = 11 gennaio 1917, accolse la domanda del Cudini riconoscendogli il diritto allo stipendio quale impiegato ordinario, giusta la deliberazione 15 maggio 1915, e alla conservazione del posto.

È bene però chiarire la portata di quest'ultimo punto.

La Commissione in sostanza intende la conservazione del posto sino alla fine del servizio.

l'io militare, ma non può naturalmente decidere oltre tale limite perché essa, a norma del decreto, ha voluto dichiarare inalterati, per la durata della guerra, i rapporti contrattuali fra l'Istituto e il Cudini. Dando prova che, poiché il Cudini è stato assunto, come non è dubbio e come risulta da sue esplicite dichiarazioni, in qualità di avvevito, egli naturalmente potrà essere licenziato subito dopo finita la guerra.

In ogni modo la decisione era inaccettabile e, su conforme parere dell'avvocatura, è stato proposto ricorso alla Commissione Centrale la quale pur ha una giurisdizione assai limitata essendo il ricorso ammesso solamente per incompetenza per eccesso di potere.

#### 4) Prestito Nazionale consolidato

Udate le comunicazioni del Voe Direttore Generale circa lo scambio di un avvenimento negli scorsi giorni coi componenti il Comitato Permanente e coi capi dell'Ufficio Attuariale della contabilità per l'accertamento delle disponibilità che, tenuto conto degli impieghi già assunti, possano essere impiegate per la

sottoscrizione dello Istituito al prestito Nazionale consolidato 5%, e per valutare la convenienza di procedere alla conversione dei titoli del precedente prestito cedibile 5%;

dopo opportuna discussione,

il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che, salva la determinazione delle diverse specie di disponibilità da impegnare nella operazione, l'Istituto concorra alla sottoscrizione del nuovo prestito con la somma complessiva di lire 15 milioni,

e si riserva di esaminare ulteriormente la questione della conversione dei titoli del precedente prestito.

Ang

---

### 5) Cauzioni degli Agenti Generali dello Istituito

Udite le comunicazioni del Vice Direttore Generale circa le domande presentate da alcuni Agenti Generali per ottenere una congrua dilazione per il deposito delle rispettive cauzioni, onde essi possano depositare titoli del prestito Nazionale consolidato 5%;

il Comitato è di parere che la richiesta di dilazione possa essere accordata, e stabilisce che i titoli del nuovo prestito nazionale che saranno depositati per cauzione degli Agenti Generali siano valutati al prezzo di emissione con lo scarto di L. 5, ossia a L. 85.

6) Provvigioni di acquisto e di incasso per le cessioni del 40% di rischi assunti dalla Società „Cooperativa“.

Il Vice Direttore Generale in base agli elementi esposti in una memoria apprestata dall' Ufficio VI<sup>o</sup>; ricorda che; con la spett. Società Cooperativa, appianate le divergenze sorte in precedenza fu stipulato il 25 Marzo 1915 un compromesso tendente a stabilire la percentuale di provvigione di acquisto e di incasso sugli affari ceduti all' Istituto a partire dal 1<sup>o</sup> Gennaio 1913.

È anche noto come dagli accordi del compromesso fossero esclusi i contratti derivanti dalla trasformazione delle Polizze a premio naturale in Polizze a premio fisso con la speciale tariffa di sostituzione; e come nel detto compromesso non fossero contemplati

i contratti a premio unico. - E tali conve-  
ti trovano poi conferma nella convenzione  
in seguito definita per regolare i rapporti  
reciproci amministrativi nei riguardi della  
cessione del 40%.

Dopo tali accordi la Società compilò  
e trasmise i conti dal 1° Gennaio 1913 al 30  
Giugno 1915.

La verifica di tali conti diede modo  
di riscontrare:

a) che le provvigioni di acquisto erano state  
calcolate sui premi comprendendo anche  
gli interessi di fraccionamento, ciò che era  
in contrasto colle deliberazioni prese dal Con-  
siglio e adottate in confronto di altre imprese.

Org

b) che la Società si era poi accreditata  
dell'1% del capitale per provvigioni di acqui-  
sto, del 5% del premio per incasso, dell'1%  
di rimborso annua per compenso utili sulle  
assicurazioni, a tariffa di sostituzioni:

c) che si era accreditata inoltre della prov-  
vigione del 63% sul premio annuo corrispon-  
dente per le assicurazioni a premio unico.

Con lettera 10 Ottobre 1915 la Società ven-



re richiamata alle disposizioni del compromesso e della Convenzioni provvedendo in pari tempo allo storno degli accrediti di cui sopra.

Essa controspose:

1°) Pregando, come già del resto le altre Imprese, che la liquidazione delle provvigioni venisse fatta sui premi integrati e non al netto degli interessi di frazionamento, nonostante le contro osservazioni che dall' Istituto erano già state fatte alle precedenti obiezioni fin dal sorgere della questione.

2°) Dichiarando che i contratti derivanti dalle sostituzioni di quelli a premio naturale, non vennero inclusi nel compromesso, solo perché nel momento della sua stipulazione il nostro Attuario non aveva presunte la tariffa, ma non con l'intendimento di volerli escludere dalla provvigione: provvigione che ad ogni modo essa ritiene dovuta in base all' art. 59 del Regolamento che stabilisce il rimborso della quota parte di spese di acquisizione su tutte le cessioni.

3°) Che la spesa di incasso da parte di essa per le assicurazioni a tariffa di sostituzione è uniforme a quella dei premi delle assicu

razioni ordinarie, ed il relativo caricamento della  
tariffa di sostituzione fu conservato uniforme  
a quello della tariffa normale. Pregha quindi  
di mantenere anche per i contratti in  
oggetto la provvigione di incasso.

4°) Preghando che anche per i contratti a premio  
unico si riconosca la provvigione di acquisto.

5°) Infine, che per quanto il compromesso del  
13 Marzo lo escluda e tale esclusione sia sem-  
plicemente dovuta all'impossibilità da parte  
del nostro attuario di rendersi in quel momen-  
to esatta ragione degli elementi costitutivi del  
premio, ritengo indubitato che nulla vi sia da  
occorrere sul rimborso dell'1% a fine d'anno anche  
sulle quote di premio a tariffa di sostituzione  
perché pure gli assicurati a tariffa di sostituzio-  
ne hanno diritto all'applicazione dell'Art. 10  
della polizza, riguardante il reparto utili, nella stes-  
sa ragione di quelli a tariffa normale giacché  
il premio puro sul quale si impernia il Bilancio  
tecnico, è identico per gli uni e per gli altri.

Il compianto Prof. Micheli confermò infat-  
ti che la riserva accennata dalla Compagnia  
era stata fatta al solo scopo di esaminare le  
tariffe e riconobbe anzi, dopo l'esame delle tariffe

Chf

Se che dovevansi prendere accordi colla Cooperativa perché le fosse riconosciuta una speciale provvigione sulle trasformazioni, escludendo però la possibilità di corrispondere l'1% in sostituzioni degli utili.

Per accordi ora presi, la Società Cooperativa sarebbe disposta, in via conciliativa a rinunciare, sui predetti contratti derivanti dalla trasformazione delle polizze a premio naturale in polizze a premio fisso con la speciale Tariffa di sostituzione, alle provvigioni di acquisto, e all'1% in sostituzioni degli utili: gli dovrebbe però essere corrisposta la provvigione di incasso in ragione del 5%.

Per le assicurazioni stipulate a premio unico, accetta senz'altro il sistema adottato anche per le altre compagnie, - e cioè che le sia corrisposto il 63% del premio annuale della corrispondente Tariffa a premio unico ad eccezione però delle assicurazioni temporanee per le quali si è potuto ottenere che si accontenti del 20% del premio unico, anziché del 30% che viene corrisposto alle altre Compagnie.

La Cooperativa infine accetta che sia adottato il procedimento introdotto colle "Assicu-

razioni Generali "e" "Rinunione Arduatica"  
circa la liquidazione delle provvigioni sui premi caricati dagli interessi di fruttamento;  
e cioè la percentuale a forfait da commisurare al totale incasso dei premi.

Le richieste della Cooperativa sembrano accettabili, - e sarebbe opportuno dargliene atto in modo che anche con detta Compagnia possa così essere definita ogni divergenza.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Vice Direttore Generale, esprime l'avviso che possano essere accettate le richieste della "Cooperativa".

Am

---

7) Proscioglimento dell' Agente Generale di Avellino dalla concessione

Il Vice Direttore Generale riferendoti alle comunicazioni fatte nella precedente adunanza del 25 Gennaio circa la lettera con la quale il signor Morcaldi, concessionario della Agenzia Generale di Avellino, ha chiesto il proscioglimento dalla concessione, riferisce che è stato incaricato il Cav. Catala

110 di provocare domande per una nuova concessione e possibilmente da parte del signor Feloni, già reggente l'Agenzia per conto del cessato titolare signor Buonaccorsi.

Pare che il signor Feloni non voglia così come in nome proprio, in ciò può apparire in contraddizione con la domanda che avanti parecchi mesi or sono, poiché era chiaro che per la parte finanziaria, in quella epoca, poteva trovare alcuna appoggio nel cessato titolare signor Buonaccorsi.

In attesa di una qualsiasi risoluzione, e secondo l'intendimento del Comitato Permanente, è stato scritto al Sig. Morcaldi che, fino a quando il Consiglio di Amministrazione non avrà deliberato in merito egli deve ritenersi responsabile dell'andamento dell'Agenzia concessagli, poiché ne ebbe regolare consegna.

È ben vero che il Morcaldi non ha firmata la lettera di nomina, ed ha anche ritirato dalla Banca di Italia i titoli depositati provvisoriamente per garanzia della gestione, ma è da supporre che non vorrà avvedersi di una posizione equivoca, non creata dall'Istituto, per dichiararsi sciolto da ogni

impiego fin dal giorno che si è allonta-  
nato dall' Agenzia.

È da notare che è stato anche  
chiesto al Morcaldi, quale mandato egli  
abbia creduto di conferire al sig. Filoni,  
che in questi giorni ha firmato la correspon-  
denza dell' Agenzia.

In ogni modo è bene definire l'anno-  
uale posizione dell' Agenzia Generale di  
Avellino decidendo sulla domanda di pro-  
scioglimento ed occorrendo mandando un  
Ispettore per una temporanea reggenza del-  
l' Agenzia stessa.

Ag

Il Comitato, udite le comunicazioni  
in del V. Direttore Generale, delibera di pro-  
porre al Consiglio di Amministrazione il  
proscioglimento del sig. Morcaldi dalla con-  
cessione della Agenzia Generale di Avellino  
confermando che egli sia da tenere responsa-  
bile dell' andamento dell' Agenzia stessa, fin-  
ché non abbia potuto farne regolare consegna  
all' Ispettore che sarà incaricato della reggenza  
temporanea.



8) Deposito cauzionale dell' Agente  
Generale di Alessandria.

Il Vice Direttore Generale riferisce  
che il Sig. Fuzzi, nuovo titolare della Agen-  
zia Generale di Alessandria tenuto a prestare  
una cauzione di L. 10.000 lasciata all' Istituto  
ottanta obbligazioni  $3\frac{1}{2}\%$  delle Strade Ferrate  
Livornesi del valore nominale di L. 500 ciascuna,

Perché dette obbligazioni secondo il prezzo  
medio del mese di novembre, e con la detrazio-  
ne del  $10\%$  stabilita dall' art. 12 dell' atto di no-  
mina non possono accettarsi che per il valore di  
L. 276, 13, la Direzione Generale avverte il  
Fuzzi che per completare il suo deposito  
cauzionale, egli dovrebbe versare altre 65 obbli-  
gazioni. Il signor Fuzzi ha ora domandato  
che gli sia concesso un congruo termine per  
il completamento della cauzione.

Il Comitato, udite le comunicazioni  
del Vice Direttore Generale, consente che al sig.  
Fuzzi sia accordata una proroga, fino al  
31 dicembre 1917, per il completamento della sua  
cauzione.

9) Dimissioni dell'ispettore Rugin  
Ricci

Il Vice Direttore Generale, riferendosi ad accordi intervenuti fra i componenti il Comitato e il Direttore Generale circa la convenienza di accettare le dimissioni che l'Ispettore signor Rugin Ricci aveva in animo di presentare, riferisce che col Rugin Ricci l'Ispettore Compartimentale cav. Catalano avrebbe concordato le seguenti condizioni; in demerita di L. 4320, pari ad una annuita di stipendio, più saldo del conto a tutto il 31 Gennaio con unita indennita di trasloco, in L. 150, dovutagli, ma fuora tenuta in sospeso in attesa di decisioni.

Aggiunge che fino a quando il Rugin Ricci non abbia ricevuto il vaglia a saldo di ogni suo aver, passeranno ancora tre o quattro giorni, sicche coverra corrispondergli la diaria per i pochi giorni del mese di febbraio che egli passera in sedi non per suo conto.

Il Comitato, ritenuta la oportunita della combinazione indicata dal Vice Direttore Generale, delibera di presentare al

Consiglio di Amministrazione, quando  
essa sarà concretamente definita, la proposta  
di accettazione delle dimissioni dello ispettore  
sig. Rugiu Ricci.

- 
- 10) Relazioni sulla concessione delle Agenzie  
Generali per il periodo sessennale 1917-1922.  
Udite le comunicazioni del Vice Presi-  
dente.

Il Comitato delibera di presentare al  
Consiglio di Amministrazione nella prossima  
adunanza, la relazione, apprestata dal Vice  
Presidente medesimo, sulle trattative per la conces-  
sione delle Agenzie Generali per il periodo ses-  
sennale 1917-1922, alle quali il Comitato ha  
proceduto per incarico del Consiglio di Am-  
ministrazione, che di volta in volta ha poi deli-  
berato le singole aggiudicazioni.

- 
- 11) Sinistro Maria Calio. Liquidazione

Il Vice Direttore Generale, sulla  
scorta di una relazione dell'ufficio Liquidazio-  
ni e Sinistri, riferisce che il 19 Settembre scorso  
se anno moriva in Girifalco (prov. Catania)  
la Signora Maria Calio nata Riccio di anni;

30, assicurata con 2 polizze una *Monte* emessa dalla "Reale" fin dal 30 Luglio 1904 per L. 5.000 ed una *Monte* emessa dall'Istituto il 25 Novembre 1914 su proposta 31 ottobre stesso anno, pure di L. 5.000, a beneficio entrambe del marito sig. Domenico Calio.

Per veniva intanto all'Istituto una lettera anonima in data 21 Settembre colla quale si denunciava che le condizioni di salute dell'assicurata erano cattive prima ancora che essa stipulasse il contratto, che illustri medici di Napoli consultati dai coniugi sempre, prima del contratto, giudicarono prossima la fine della signora Calio; che, in sostanza, il contratto di assicurazione fu proposto e concluso con dolo ad opera soprattutto del marito.

Dry.

Esaminato il rapporto medico post. mortem redatto dal dottore Colone si rileva che l'assicurata è morta per febbri-purpurante che tale malattia avrebbe avuto il suo inizio qualche giorno prima che l'inferma si mettesse a letto, che nessun dato patologico si sarebbe riscontrato nell'annamensi personale del soggetto, e che l'ammalata non conosceva neppure lontanamente la gravità della malattia stessa.



Dall' esame del rapporto medico redatto dal fiduciario dell'Istituto Dottor Vincenzo Tragola all'epoca della stipulazione del contratto nulla si rileva che potesse allora suscitare il menomo dubbio sulla bontà del rischio.

Nella da eccepire in merito alla polizza emessa dalla Reale.

Per quanto concerne invece la polizza emessa dall'Istituto e suistata in uno spazio di tempo relativamente breve dalla data della sua stipulazione, fu ritenuto opportuno, anche su parere della consulenza medica, di fare indagini sullo stato di salute della signora Calio precedente la conclusione del contratto.

Fu incaricato a tal uopo l'Ispettore Sig. G. B. Mancini che in data 7 Novembre inviò la relazione sull'inchiesta da lui eseguita sul fatto.

L'Ispettore basandosi quasi esclusivamente sulla voce pubblica ritiene:

- a) che la signora Calio era malata sin dai primi tempi del matrimonio
- b) che la diagnosi della malattia fatta dai sanitari di Napoli sia stata di tale gravità da indurre il marito a fare subito il

contratto di assicurazione

c) che il marito, il quale gode pessima opinione in paese perchi' uomo facinoroso e di equivoca moralità in commercio, a coerenza della cattiva salute della moglie, ha voluto indubbiamente speculare sulla di lei vita.

Questi apprezzamenti sarebbero tali da indurre l'Istituto a contestare senz'altro il sinistro, ma essi non risultano avvalorati da alcun elemento concreto di prova, da nessun dato di fatto che possa mettere l'Istituto in grado di affrontare le sorti di un giudizio con probabilità di successo.

L'Ispettore Mancini riferisce infatti che non ha creduto interpellare il sindaco, perche' non ha fiducia nelle sue dichiarazioni; non ha confinato col Dottor Fragale nella cura della quale questi non avrebbe violato il segreto professionale e si è astenuto dall'intervistare il Dottor Colone perche' questo non avrebbe certamente ritrattato la sua diagnosi e smentito il proprio rapporto.

L'Ispettore all'epoca invece alla sua relazione un capitolato di quesiti e relative dichiarazioni

non rice dall'Agente locale per Genofalco  
Sig. Domenico Paraschieri, il quale, mentre  
con piena scienza e coscienza, conferma oggi  
la sincerità del rapporto confidenziale, redatto  
all'epoca della stipulazione del contratto,  
persiste nell'affermare

- a) che l'assicurata Maria Riccio Calio  
prima di contrarre l'assicurazione gode  
una buona salute.
- b) che a lui non consta assolutamente  
che in paese corresse la voce di malat-  
tù gravi di cui fosse affetta l'assie-  
rata.
- c) che circa la gita a Napoli in compagnia  
del marito, in epoca che non può precisare,  
ritiene doversi la gita stessa attribuire uni-  
camente a motivi commerciali.
- d) che l'assicurazione non fu fatta sulla te-  
sta del marito, purché essendo questo di età  
maggiore, avrebbe importato il pagamen-  
to di un maggior premio.
- e) che nella proposta e conclusione del con-  
tratto deve escludersi qualsiasi intenzione  
dolosa.

Ora è certo che l'Ispettore Mancini ha fatto

pure, per debito d' imparzialità a riferire quan-  
to gli fu dichiarato dall' Agente Locale Signor  
Ravaschieri, ma, d' altra parte, non può  
non rilevarsi che queste dichiarazioni costi-  
tuiscono uno strano corollario della sua  
relazione.

Ma vi ha di più: l' Ispettore Mau-  
ciani, pur conservando la sua impressione  
pessimistica sulla buona fede dell' assicura-  
ta e soprattutto del marito, per evitare che l' I-  
stituto possa rigorosamente giudicare l' opera del  
l' Agente Locale, si è a dichiarare che  
egli esclude ogni possibilità di complicità del  
Signor Ravaschieri da tutti ritenuto incapace  
di agire dolosamente, ma manifesta il dub-  
bio che il Signor Ravaschieri pure ignorando  
al tempo della conclusione del contratto la  
malattia dell' assicurata negli oggi, per  
naturale similitudine cose che pur sono note  
a tutto il paese.

Riflettendo allo scarso affidamento che,  
specie in tema di vertenze giudiziarie può  
farsi preventivamente sulla così detta "voce  
pubblica" può desumersi fin da ora quale  
potrebbe essere il risultato di una prova te-

Stimolante se in difetto di fatti veri e concreti elementi, dovesse un giudizio basarsi esclusivamente su quella.

D'altronde lo stesso ispettore Mancini, riferendosi nella sua relazione alla voce pubblica, dice che, mentre essa è concorda nell'assicurare il fatto, è da ritenere che nessuno farebbe una deposizione invariante ad un funzionario, ed anche a voce, conferendo col capo dell'Ufficio liquidazioni, egli ebbe a confermare che, mentre non era possibile raccogliere maggiori e più concreti elementi di prova per contestare utilmente il sinistro, non poteva neanche nutrirsi soverchia fiducia nelle eventuali deposizioni di tutti coloro che oggi si esprimono in modo ostile al Calio, e domani, pur sotto la sanzione del giuramento, sarebbero anche capaci di deporre in modo opposto.

Concludendo, l'Ufficio ritiene che l'impressione dell'Ispettore Mancini sia tutta personale e soggettiva, e che se pure essa può avere parziale riscontro nella realtà dei fatti, nessun elemento concorrerebbe a darle quella consistenza che sarebbe necessaria per metter l'Istituto in grado di affrontare le sorti di un giudizio.

Ciò posto, il Vice Direttore Generale è di parere che, senza approfondire ulteriormente le indagini, sia opportuno dar corso alla liquidazione del sinistro.

Il Comitato, udita la relazione del Vice Direttore Generale, ed accogliendone la conclusione, autorizza la liquidazione del sinistro onde trattasi.

12) Valori di riduzione e di riscatto di polizze dell'Istituto sulle quali siano state pagate annualità intere (numero almeno uguale a tre) e rate di premio

dy

Il Vice Direttore Generale comunica la seguente relazione dell'Attuario Sapo:

L'art. 8 delle condizioni generali di polizza dispone:

- " Lo Istituito su richiesta dell'Assi-
- " curato o del contraente può consentire la
- " risoluzione del contratto per il quale siano
- " state pagate tre annualità di premio e paghe
- " rà come prezzo di riscatto i valori indicati nella
- " tabella che fa parte integrante della polizza."

Le tabelle che formano parte integrante della polizza ed alle quali le condizioni ora citate fanno riferimento, parlano veramente di anni decorsi: ma pare anzi tutto fuori dubbio che non occorra attendere che siano trascorsi completamente tre o più anni per accordare il valore di riscatto indicato, in corrispondenza, nella tabella, ma che basti siano state pagate tre o più annualità intere.

Si nota per incidenza, che per le polizze Miste, già per antichità superiori a cinque anni, converrebbe all'Istituto insistere nella interpretazione "anni decorsi" anziché in quella "annualità pagate" compensando largamente l'interesse sul ritardato pagamento del valore di riscatto, il rischio che si corre di pagare, in caso di morte, la differenza fra il capitale assicurato ed il valore di riscatto stesso. Ma con considerazioni di convenienza economica non possono prevalere su considerazioni giuridiche e su considerazioni più generali di convenienza.

Una questione può essere invece posta quando il numero dei premi pagati non sia intero, quando cioè, siano state pagate tre o più annualità intere e qualche rata di premio (una rata semestrale).

stale, oppure una, due o tre rate trimestrali, oppure  
infine una, due . . . . . multiple rate  
mensili).

Nel calcolo del valore di riscatto si de-  
ve tener conto anche delle rate di premio, in ter-  
polando fra i valori di riscatto indicati in ta-  
bella, o si deve adottare senza altro il valore  
indicato in corrispondenza alle sole annua-  
lità intere pagate?

Noi abbiamo polizze di Compagnie  
che tenevano conto anche delle rate (per  
esempio "Saudiana") e polizze (per esempio  
quelle della "Reale") che esplicitamente  
dichiaravano non doversi tener conto delle  
rate.

Nel caso nostro noi dobbiamo tener  
presente che il concetto fondamentale di pre-  
mio è sempre, nella tecnica delle assicura-  
zioni vita, quello di premio annuale anticipa-  
to.

Per ciò che può essere il contributo che  
la tecnica può portare alla interpretazione  
dei fatti contrattuali ai quali ci riferiamo non  
può quindi essere messo in dubbio che si debba  
tener conto delle sole annualità intere pagate.



Non sembra, anche dall'esame del compiles-  
so delle condizioni generali di polizza, vi  
siano ragioni legali che si oppongano a tale  
interpretazione.

Proponi quindi che quando l'assicura-  
to chiede il riscatto o un prestito in contante  
si calcoli il valore di riscatto non tenendo  
conto delle eventuali rate di premio pagate.

Come temperamento però, nei casi nei  
quali l'assicurato richieda che una rata di  
premio venga trattata dall'Istituto con  
un prestito o con un aumento di prestito sulla  
sua polizza, riterrò opportuno consentire, al-  
meno come provvedimento temporaneo; che  
il valore di riscatto, agli effetti dell'accen-  
tamento della capienza del prestito, venga  
calcolato tenendo conto anche delle rate di  
premio pagate.

Chiedo anche se l'interpretazione debba  
essere estesa al comma b) dell'articolo 7 relativo  
alla riduzione delle assicurazioni a premio  
temporaneo che qui si riporta:

"sulla assicurazione a premio temporaneo,  
"riducendo la somma assicurata nella propor-  
"zione in cui il numero dei premi pagati sta

al numero dei premi stipulati."

La necessità di adottare anche, per le riduzioni, la interpretazione più liberale mi sembra meno evidente; ritenerei quindi opportuno tener conto per la riduzione delle sole annualità intere pagate.

In analogia a quanto si è proposto per il calcolo dei valori di riscatto delle polizze dell'Istituto, propono di adottare gli stessi criteri quando si calcolano valori di riscatto per polizze del portafoglio preconstituito che contengono la clausola del prestito d'ufficio agli effetti della determinazione del massimo prestito d'ufficio consentibile.

Am

Udita la relazione di cui è stata data lettura, e dopo opportune discussioni

Il Comitato Permanente esprime avviso che l'articolo 8 delle condizioni generali di polizza sia da interpretarsi nel senso che un prezzo di riscatto ed un valore di riduzione debbano accordarsi a contratti per i quali siano state pagate almeno tre annualità di premio e che i prezzi di riscatto da corrispondersi

siano quelli indicate sotto la denominazione di " Valori di riscatto corrispondenti ad anni scorsi " e che nella determinazione dei prezzi di riscatto e dei valori di riduzione si debba tener conto soltanto delle annualità intere di premio pagate, considerata la forte perdita di profitti futuri che l'azienda avrebbe realizzato sull'ulteriore svolgimento del contratto.

Autorizza poi l'Ufficio Attuariale a considerare come valore economico del contratto per il quale venga richiesto prestito, al solo fine di pagamento di rate di premio in soluto, il valore di riscatto corrispondente oltre che alle annualità intere di premio pagate anche alle frazioni di annualità.

Autorizza pure gli uffici ad accordare prestiti di ufficio, per le polizze che lo consentono, entro i limiti del valore di riscatto calcolato come precedentemente si è indicato.

---

Dopo di che il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale  
Nedini

Il Consigliere Segretario  
Stefanini